

PARERI LEGALI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE VENATORIA E DI ARMI



SETTORE VIGILANZA VENATORIA A.N.L.C.

A CURA DEL RESPONSABILE NAZIONALE

AVV. LUCA CECINATI

ABBATTIMENTO DI SPECIE CACCIABILE IN PERIODO VENATORIO NON CONSENTITO

Con il presente parere tratteremo un tema importantissimo affrontato peraltro in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che tuttavia non ha trovato grande interesse da parte degli addetti ai lavori, ma che invece ritengo di enorme attualità soprattutto in un periodo storico in cui le Regioni italiane in ossequio ai propri poteri in ambito venatorio possono prevedere restrizioni temporali per alcune specie cacciabili.

Quale sanzione è prevista per il cacciatore che abbatte un animale della specie cacciabile in un periodo della stagione venatoria in cui non è consentito il prelievo di quell'animale?

Alcuni esperti in materia sostengono che la condotta in esame rientri nell'alveo della contravvenzione penale ex art. 30 lett. h) della legge n. 157 del 1992.

la predetta norma prevede: *"l'ammenda fino ad € 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati.(...)"*

Apparentemente la predetta contravvenzione penale potrebbe effettivamente fornire una risposta al nostro quesito.

Non è un caso peraltro che spesso ai cacciatori che si rendono responsabili di tale condotta illecita gli stessi verbalizzanti contestano proprio la predetta violazione.

Senonchè la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32058 del 20 febbraio 2013 ha chiarito i nostri dubbi (facendocene sorgere altri...) statuendo che : *"In tema di caccia, l'abbattimento di un esemplare nel periodo della stagione venatoria, ma al di fuori del più limitato arco temporale nel quale è consentita la caccia alla specie cui l'animale abbattuto appartenga, integra il reato di cui all'art. 30, lett. a), legge n. 157 del 1992 e non quello di cui all'art. 30, lett. h), legge n. 157 del 1992 che punisce, invece, l'esercizio dell'attività venatoria non in relazione al tempo, ma all'abbattimento, alla cattura e alla detenzione di una particolare specie."*

La predetta massima è particolarmente importante perché ci fornisce un'interpretazione che potremmo definire "tecnicamente" interessante pur lasciando lo scrivente con qualche dubbio concettuale.

Per comprendere precisamente il tenore della predetta sentenza è necessario riportare ciò che prevede l'art. 30 lett. a) della legge n. 157 del 1992: *“l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da € 929 ad € 2.582 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18”*.

La Corte con la predetta sentenza riprendendo una più datata sentenza del 2005 (n. 39287) ha affermato che il reato di esercizio venatorio in periodo di divieto generale previsto dall'art. 30 lett. a) legge 157/92 è configurabile anche nel caso in cui venga abbattuto un esemplare nel periodo della stagione venatoria, ma al di fuori del periodo di prelievo consentito per quell'esemplare abbattuto.

Invero l'art. 18 della legge 157/1992 prevede il divieto **generale** all'esercizio venatorio, ma la Cassazione mediante un'interpretazione “estensiva” ritiene che tale divieto possa configurarsi anche in forma “**specificata**”.

Ne consegue che il concetto di divieto generale fissato dall'art. 18 legge 157/92 va inteso con riferimento non solo all'arco temporale nel quale la caccia è sospesa per tutte le specie cacciabili, ma anche in relazione ai divieti specifici per singole specie nelle diverse situazioni territoriali.

E' noto a tutti noi infatti che le Regioni, tenuto conto dei limiti temporali imposti dalla legge nazionale, possono svolgere un ruolo integrativo rispetto allo Stato operando restrizioni al prelievo venatorio per ogni singola specie cacciabile.

La fattispecie di reato prevista dall'art. 30 lett. h) della legge 157/92 si riferisce, invece, alla diversa ipotesi di “caccia non consentita” **non in relazione al tempo, ma alla specie**, sicchè non vieta l'esercizio della caccia come nell'ipotesi della lett. a), ma l'abbattimento, la cattura e la detenzione.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un cacciatore piemontese che ha abbattuto un capriolo in data 1 novembre 2008 nonostante la Giunta Regionale del Piemonte nel calendario venatorio 2008-2009 aveva fissato due distinti periodi di prelievo (dal 3 settembre al 5 ottobre e dal 2 al 16 novembre) confermando pertanto la correttezza dei giudici di merito che hanno ritenuto configurabile la fattispecie di cui all'art. 30 lett. a) e non la lett. h) della legge quadro sulla caccia.

Senonchè ad oggi in situazione analoghe a quella esaminata dalla Suprema Corte a molti miei clienti verbalizzati continua ad essere contestata la lett. h) e non la lett. a) dell'art. 30 legge 157/92 (sic!) .

Nonostante ciò, la predetta sentenza impone al cacciatore l'obbligo, peraltro fondamentale, di conoscere in maniera precisa e scrupolosa il proprio calendario venatorio ed i periodi di prelievo di ogni singola specie cacciabile previsti dalla propria Regione di appartenenza o della Regione ospitante nel caso in cui ci si rechi in altra Regione per cacciare.

Va infatti rilevato che le sanzioni penali previste dall'art. 30 lett. a) e h) sono differenti così come sono differenti le pene accessorie previste e pertanto un cacciatore che inopinatamente decide di abbattere un merlo nel periodo in cui il merlo non può essere cacciato gli potrebbe essere contestato l'art. 30 lett. a) e ciò comporterebbe non solo una pena notevole, ma in ossequio a quanto disposto dall'art. 32 delle legge 157/92 potrebbe subire la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni.

Pertanto consiglio vivamente a tutti gli amici cacciatori di rispettare scrupolosamente i tempi di prelievo venatorio previsti dai propri calendari perché pur consapevole delle continue restrizioni ai danni di noi cacciatori ogni legittima contestazione non può essere perpetrata violando le disposizioni di legge. Tutto ciò non farebbe altro che fornire linfa vitale ai nostri detrattori.

Un cacciatore consapevole che rispetta le leggi è un cacciatore inattaccabile!

Avv. Luca Cecinati

LEGGIAMO LA NOSTRA ASSICURAZIONE DI CACCIA

Con l'avvicinarsi della nuova stagione venatoria il cacciatore è impegnato al disbrigo di alcuni incombenzi ed in special modo al pagamento delle tasse nonché alla scelta dell'assicurazione obbligatoria per l'esercizio venatorio. Con il presente parere si cercherà di fornire alcune brevi considerazioni in materia di assicurazioni venatorie.

L'intento di questo parere è quello di permettere ad ogni cacciatore di saper leggere e capire la propria assicurazione nonché i massimali previsti dalla stessa.

La legge quadro sulla caccia, legge 157 del 1992, prevede che i "cacciatori devono munirsi di copertura assicurativa:

- per responsabilità civile da uso di armi per attività venatoria, con massimale di almeno 1.000.000.000 per sinistro, di cui 750.000.000 per persone danneggiate e 250.000.000 per danni ad animali e cose;

- per infortuni connessi ad attività venatoria, con massimale di almeno 100.000.000 per morte ad invalidità permanente."

La copertura per la responsabilità civile risponde alla stessa logica della R.C.A. obbligatoria per le autovetture. L'attività venatoria infatti è un'attività che, pur nel rispetto delle regole civili e di legge, si esercita con un'arma da fuoco e conseguentemente è necessaria e doverosa una copertura assicurativa nei confronti dei terzi. Tutte le compagnie di assicurazioni presenti sul mercato rispettano i parametri imposti dalla legge e conseguentemente la R.C.T. non pone alcun problema di tipo valutativo.

Tuttavia oltre alla responsabilità civile ogni assicurazione di caccia prevede anche una polizza infortuni connessa all'attività venatoria e ciò rappresenta il punto fondamentale del presente parere. Le assicurazioni venatorie purtroppo non sempre coprono realmente il danno subito dal cacciatore.

Quando stipuliamo la nostra assicurazione per la caccia che comprende R.C.T. ed infortunio siamo convinti di essere coperti per tutti gli infortuni che subiamo a caccia.

Purtroppo non sempre è così!

Prendiamo ad esempio un'assicurazione base per l'attività venatoria ed analizziamo i massimali previsti in caso di infortunio: € 52.000,00 per morte ed invalidità

permanente; € 15 diaria per degenza; € 15 diaria per applicazione di apparecchio gessato.

A volte alcune assicurazioni venatorie prevedono un franchigia assoluta del 5 %. Cosa significa la franchigia assoluta del 5 %? Rappresenta la percentuale non risarcibile dalla compagnia assicurativa.

Ma andiamo con ordine al fine di permettere al lettore cacciatore di potersi districare in una materia non agevole. Il grado di invalidità permanente viene quantificato sulla base di apposite tabelle, in una percentuale da applicarsi sulla somma assicurata per il relativo rischio. Il risultato che si ottiene costituisce l'entità dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore. Normalmente le tabelle di riferimento sono due: la prima relativa alle assicurazioni private, la seconda prevista dalla Legge degli Infortuni sul lavoro (Dpr numero 1124 del 30 giugno 1965), conosciuta come tabella Inail.

La percentuale naturalmente sarà diversa in base all'infortunio riportato dal cacciatore durante la giornata di caccia.

Faccio un esempio per spiegarmi meglio.

Durante l'ultimo giorno di caccia della passata stagione venatoria un cacciatore per superare un muretto a secco si è infortunato al malleolo.

La diagnosi esatta è stata "infrazione del malleolo sx". Giunto nel mio studio legale per la consulenza mi ha raccontato l'accaduto e dopo aver visto la sua assicurazione nonché i massimali previsti gli ho immediatamente comunicato che purtroppo avrebbe ottenuto solo la diaria per il gesso poiché l'infrazione del malleolo non superava la "barriera" prevista dalla compagnia assicurativa del 5 %

L'amico cacciatore, ovviamente deluso, ha ottenuto infatti solo la diaria per il gesso. Quando si prevede una franchigia nel caso di infortuni significa che l'assicurazione copre solo se il danno è superiore alla franchigia prevista.

Facciamo un esempio:

massimale previsto per l'infortunio: 52.000 per morte o invalidità permanente 5% di franchigia assoluta. Se a caccia riporto un infortunio devo valutare il danno che ho subito. Tale danno può comportarmi un'invalidità permanente che va valutata in sede medico legale. Il famoso "colpo della frusta" ad esempio comporta un'invalidità permanente che va dal 0,5 al 2 % di invalidità secondo le suddette tabelle di

riferimento. Supponiamo che durante una giornata di caccia cadendo riporto un “colpo della frusta”.

Il danno subito non sarà indennizzato dall'assicurazione perchè il danno permanente riportato (0,5 - 2% invalidità permanente) non raggiungerà la franchigia del 5 % prevista dalla mia polizza.

Se invece durante la giornata di caccia cadendo riporto la rottura di due costole della spina dorsale in quel caso subirò un danno di circa il 10% di invalidità permanente. In quel caso l'assicurazione dovrà risarcirmi il danno perchè ho riportato un'invalidità (10% invalidità) superiore alla franchigia prevista (5%). Tuttavia il danno risarcibile sarà valutato facendo la differenza tra invalidità subita e franchigia assoluta prevista dalla polizza (10% invalidità - 5% franchigia = 5% percentuale risarcibile) conseguentemente al cacciatore verrà corrisposto solamente il 50% del danno subito.

A questo punto passiamo al calcolo del danno.

Dai predetti calcoli ho riportato un danno risarcibile per il 5% del massimale. Ovvero, il 5 % risarcibile va applicato al massimale di € 52,000 previsto dalla polizza infortuni in caso di invalidità permanente. Il calcolo sarà il seguente: 5% di € 52.000,00 = € 2.600,00. L'assicurazione, pertanto, mi corrisponderà € 2.600,00 per il danno subito durante la mia sfortunata giornata di caccia. Stesso ragionamento vale per la diaria prevista per il ricovero e per il gesso.

Se leggete bene i massimali previsti dalla vostra assicurazione (che dovete portare sempre con voi a caccia insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento dell'assicurazione) per la diaria di € 15 prevista per il gesso e il ricovero si prevede che tale somma “verrà corrisposta dal 7 giorno e con un massimo di 30 giorni”.

Da ciò se ne deduce che per i primi 7 giorni di ricovero e di gesso non si riceverà alcuna diaria e conseguentemente verrà corrisposta la diaria (€ 15) dal settimo giorno fino ad un massimo di 30. Facendo un esempio semplice se mi fratturo la gamba e mi viene applicato il gesso per 60 giorni il massimo di diaria che l'assicurazione mi corrisponderà sono 24 giorni.

Cari amici spero di essere stato chiaro anche se mi rendo conto che la materia è problematica per chi non è del ramo e spero almeno di avervi fornito qualche piccolo ragguaglio sull'assicurazione venatoria. Detto ciò vi invito alla massima prudenza a caccia ed a rispettare i colleghi cacciatori tenendo sempre ben presente che la caccia

è passione ed amore per la natura e va vissuta nel massimo della sicurezza per se e per gli altri.

Avv. Luca Cecinati

LOCAZIONE e/o COMODATO DI ARMI DA CACCIA

ED ERRORI GIUDIZIARI

Con il presente parere ci occuperemo di un tema molto dibattuto tra i cacciatori: la locazione e/o comodato delle armi da caccia e per far ciò utilizzeremo la sentenza della Corte di Cassazione n. 46260 del 08 novembre 2012.

La predetta sentenza, peraltro, è davvero interessante perché ci permette di cogliere in maniera chiara gli errori giudiziari che spesso si commettono nelle aule dei Tribunali quando si affrontano problematiche inerenti alla caccia o alle armi.

Al fine di cogliere l'importanza della predetta sentenza è opportuno partire dalla norma che regola la locazione e/o il comodato delle armi.

l'art. 22 della legge 110 del 1975 statuisce che: *“non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.”*

Il secondo comma del predetto articolo prevede che *“è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000 chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.”*

Atteso ciò nella citata sentenza si ribadisce in maniera chiara ed incontrovertibile quanto normato dal legislatore del 1975.

Tuttavia lo svolgimento del processo che ha condotto la Suprema Corte a ribadire tale assunto è davvero significativo ed è doveroso affrontare l'argomento.

Il Tribunale di Vigevano con sentenza peraltro confermata dalla Corte di Appello di Milano condannavano il cacciatore Caio (per la privacy non si utilizzeremo i nomi reali dei soggetti coinvolti) per il reato ex art. 22 comma secondo della Legge 110 del 1975 per aver consegnato in comodato d'uso un fucile semiautomatico cal. 20, legittimamente detenuto, al suo amico cacciatore Sempronio che lo utilizzava durante una battuta di caccia senza essere munito di porto d'armi e di licenza di caccia, infliggendogli la pena di venti giorni di reclusione.

I predetti giudici di merito richiamavano il dato probatorio consistito dalla dichiarazioni dei verbalizzanti escussi (agenti della Polizia della Provincia di Milano) che hanno riferito che al momento del loro intervento Sempronio imbracciava il fucile, aveva ai suoi piedi tre germani reali abbattuti e Caio dichiarava di aver prestato lui il fucile all'amico sapendo che gli era stata ritirata la licenza di caccia.

Per tali fatti i giudici del Tribunale e della Corte di Appello escludevano che il possesso del fucile da parte di Sempronio avesse solo carattere temporaneo e non fosse invece destinato a consentire allo stesso l'esercizio venatorio.

Inoltre, secondo i predetti giudici, **la potenzialità dell'arma escludeva l'operatività della deroga del divieto di locazione o comodato previsto dall'art. 22 della Legge 110 del 1975.**

A seguito di gravame presentato dal difensore del cacciatore Caio, che si ribadisce sia nel primo grado che nel secondo è stato ritenuto colpevole del reato previsto dall'art. 22 comma secondo della legge 110 del 1975, la Cassazione ha accolto il ricorso annullando senza rinvio la sentenza di secondo grado impugnata (ovviamente ndr).

Il tenore dell'art. 22 comma secondo della legge 110/1975 è tale da dover far ritenere che la deroga al divieto di locazione o di comodato sia da ritenersi operante sia per la funzione sia per la potenzialità delle armi da caccia.

Nel caso di "uso sportivo o di caccia" la caduta del divieto di locazione e comodato di armi è ragionevolmente collegato sia alla minore potenzialità offensiva delle armi sportive e da caccia sia, soprattutto, alla effettiva destinazione di siffatte armi all'uso sportivo e di caccia, presupposti entrambi richiesti per l'operatività dell'eccezione al generale divieto posto dal citato articolo 22 L. 110/75.

Pertanto gli Ermellini interpretando correttamente il predetto articolo statuivano che *"non vi è divieto di locazione o comodato solo allorchè trattasi di armi da caccia effettivamente utilizzate per l'uso venatorio"* richiamando peraltro una precedente massima della stessa Suprema Corte che nel 2002 prevedeva *"la illiceità della condotta è esclusa solo alla doppia condizione che l'oggetto materiale sia obiettivamente qualificabile quale arma per uso scenico o destinata ad uso sportivo o di caccia e che l'arma concessa in locazione od in comodato sia effettivamente destinata dal ricevente all'uso scenico, sportivo o venatorio"*.

Ciò posto analizzato in maniera esaustiva quanto sostenuto dalla Cassazione in merito al comodato e/o locazione delle armi giungiamo ai macroscopici errori giudiziari perpetrati dai giudici del Tribunale di Vigevano e della Corte di Appello di Milano.

Nella sentenza del 2012 si evince chiaramente che i giudici di merito di primo e secondo grado condannavano il cacciatore Caio perché ritenevano erroneamente che un fucile da caccia come quello sequestrato (cal. 20) fosse un fucile particolarmente offensivo, più potente cioè del cal. 12 e quindi, come tale, non usato nell'attività venatoria.

la Corte di Cassazione, con un'affermazione che oserei definire lapidaria, affronta l'errore marchiano evidenziando che *"il giudice del merito è stato tratto in errore dal calibro. Siccome 20 è maggiore di 12 ha ritenuto che l'arma utilizzata dal cacciatore Sempronio (cal. 20) fosse più potente del cal. 12 mentre invece è l'esatto contrario: il cal. 20, nella dizione usata per i fucili da caccia è un calibro pacificamente inferiore. Anzi tra il cal. 12 e il cal. 20 c'è quantomeno ancora il cal. 16 anch'esso maggiore del 20."*

E' assurdo che sia il giudice di primo grado sia quello del secondo abbiano commesso un errore così grossolano che ha condotto necessariamente ad adire la Suprema Corte per affermare una verità così logica quanto palese e ciò denota che a volte alcuni giudici non conoscono nemmeno la base della legislazione venatoria e il diritto delle armi!

Ma i giudici di Piazza Cavour impartiscono una lezione di diritto venatorio ai loro colleghi disinformati affermando che *"il calibro 20 è un'arma molto versatile a caccia, potendo utilizzare un ampio tipo di munizionamento (dai 23 fino ai 36 grammi) con l'ulteriore vantaggio del peso minore dell'arma e dunque è di una sua maggiore portabilità (tanto da essere preferito dalle donne). Tuttavia il calibro 20 non è da consigliarsi per la specifica caccia ai germani reali e per altra selvaggina di non piccola pezzatura in quanto, pur a parità di resa, quanto a lunghezza del tiro, con il cal. 12, la cartuccia del cal. 20 può contare giocoforza su una rosata di pallini di numero minore per via del calibro inferiore e dunque con minor possibilità che un pallino possa colpire l'animale in una parte vitale"*.

Ma vi è di più!

Ad un errore così palese ne segue un altro che il lettore attento avrà probabilmente colto e che la Suprema Corte evidenzia correttamente.

Dall'analisi della condotta di Caio e Sempronio non si comprende *“perché nella fattispecie in esame non sia stata esplorata l'eventualità di contestare al cacciatore Sempronio il reato di cui all'art. 699 c.p. (porto abusivo d'arma) reato peraltro commesso in concorso con il cacciatore Caio in relazione al fucile consegnato in comodato essendo Sempronio pacificamente sprovvisto della necessaria licenza e Caio a conoscenza di tale circostanza”* .

Purtroppo tutto ciò rappresenta un esempio, non così raro, di errata applicazione della normativa in materia da parte degli organi accertatori dei giudici di primo e secondo grado che hanno errato in maniera palese sia nel contestare un reato non commesso al prevenuto sia nel non punire gli stessi per il reato realmente commesso a causa di una lacunosa conoscenza degli argomenti trattati.

Avv. Luca Cecinati

NOZIONE DI ESERCIZIO VENATORIO

Con il presente parere tratteremo un tema importantissimo affrontato più volte dalla giurisprudenza che ha da sempre comportato notevoli problematiche negli addetti ai lavori.

Cosa si intende per esercizio venatorio?

La domanda potrebbe sembrare apparentemente banale, ma invece la nozione di esercizio venatorio è fondamentale per qualsivoglia problematica legale inerente alla caccia.

Perciò è indispensabile cercare di inquadrare l'argomento partendo dalla legge di riferimento ed esaminando l'interpretazione giurisprudenziale citando alcune massime della Suprema Corte di Cassazione.

La legge 157 del 1992 all'art. 12 fornisce una definizione di "esercizio venatorio" ai commi secondo e terzo e l'individua in "ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica" mediante l'impiego dei mezzi indicati, in modo specifico, nell'art. 13.

Viene altresì compreso nell'esercizio venatorio *"il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla"*.

Dall'analisi della normativa, pertanto, consegue che l'attività di caccia non contempla esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere.

Tale ampia nozione della pratica venatoria è stata ripetutamente considerata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha anche esplicitamente escluso la possibilità di una lettura in senso riduttivo della richiamata normativa (Sez III n. 18088 del 16 aprile 2003; Sez III n. 452 del 15 gennaio 1999) ed ha affermato, peraltro, che l'accertamento dell'esercizio venatorio costituisce giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato (Sez. III n. 2555 del 25 ottobre 1994).

Nelle richiamate sentenze l'esercizio dell'attività venatoria è stato rinvenuto, ad esempio: nel possesso di fucile e delle relative cartucce, nello sparo di uno o più colpi e l'accompagnamento con un cane da caccia; nel recarsi a caccia, con l'annotazione sul tesserino venatorio, in possesso di richiami vietati, nell'ispezione di trappole predisposte per la cattura di richiami vivi; nell'aggirarsi con un fucile e in osservazione del territorio.

Detto ciò al fine di chiarire in maniera ancor più precisa l'interpretazione della Suprema Corte si ritiene opportuno analizzare una delle ultime sentenze in merito e precisamente la n. 16207 del 2013.

Nella predetta pronuncia si evince che l'imputato era in possesso di un fucile da caccia non rispondente alle caratteristiche previste dalla legge che veniva rinvenuto, in una località deputata alla caccia, all'interno del bagagliaio di una autovettura di proprietà di un terzo, pure presente sul posto ove venivano anche rinvenute in terra molte cartucce.

Secondo la Corte si tratta di *“elementi obbiettivi del tutto idonei a configurare un'ipotesi di esercizio dell'attività di caccia”*.

Non v'è chi non veda come la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto penalmente rilevante una serie di comportamenti integranti violazioni della legge sulla caccia che, pur non consistendo nell'apprensione materiale della preda, ne costituiscono il naturale presupposto.

Pertanto l'esercizio della caccia secondo gli Ermellini può essere provato anche in base ad elementi presuntivi, che rivelino unicamente il proposito di attività venatoria.

Tuttavia non sfugge che l'interpretazione ormai costante della giurisprudenza sull'esercizio venatorio è così estesa che potrebbe ricomprendere anche attività che con la caccia nulla hanno a che fare.

Da ciò si deduce che l'esercizio venatorio viene inquadrato dalla giurisprudenza in senso “ampio”, ma non si specifica in concreto ciò che è realmente “l'esercizio venatorio” che sarà ravvisabile caso per caso secondo elementi sicuramente “obbiettivi” ed “idonei”, ma spesso non concreti.

Non è un caso che nel 2003 con la sentenza n. 48100 la Corte ha evidenziato, ad esempio, che *“la nozione di esercizio venatorio rilevante per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, comprende*

necessariamente la disponibilità di mezzi idonei all'abbattimento o alla cattura della selvaggina. Ne consegue che la mera disponibilità di un richiamo utile ad attirare pennuti, per quanto lo stesso risulti di genere vietato, non integra la contravvenzione di cui all'art. 21 lett. r) della citata legge n. 157 del 1992 quando, per la mancanza di strumenti utili alla soppressione o all'apprensione degli stessi pennuti, non sia riferibile a persona in atteggiamento di caccia.”

Si ritiene dunque logico argomentare che l'atteggiamento di caccia deve dedursi da un insieme sinergico di elementi tra loro connessi e che, fermi restando i parametri-base di cui all'art. 12 legge 157 del 1992, variano per forza di cose da caso a caso e nel contesto dei quali non si può in linea generale, individuare una o più elementi o azioni costituenti da soli in senso assoluto il verificarsi o meno dell'esercizio venatorio.

Sotto tutt'altro aspetto la recente sentenza n. 16207 del 2013 precedentemente richiamata è altresì emblematica perché ribadisce un principio in ambito venatorio che possiamo ritenere basilare.

All'imputato era stato sequestrato il fucile perché rientrante tra quelli vietati ai sensi dell'art. 13 comma 1 legge 157/1992.

Nel motivare la legittimità del sequestro operato statuendo pacificamente che qualsiasi modificazione accessoria dell'arma per renderla più offensiva non è consentita, la Cassazione aggiunge ***“in materia di caccia e di armi non vige la regola in forza del quale tutto ciò che non è espressamente vietato deve considerarsi consentito, ma quella opposta in base al quale tutto ciò che non è espressamente consentito deve considerarsi vietato”***.

Tale principio peraltro era già stato affermato dai giudici di Piazza Cavour con la sentenza Sez. III n. 28511 del 13 luglio 2009.

Avv. Luca Cecinati

OMESSA CUSTODIA DI ARMI

La custodia delle armi rappresenta sicuramente un'importante questione spesso sottovalutata da noi cacciatori ma che tuttavia può comportare gravi inconvenienti non sempre di facile soluzione.

A tal proposito è necessario partire dall'analisi della normativa in materia e precisamente dalla Legge del 18 aprile del 1975 artt.li 20 e 20bis.

L'art. 20 della suddetta legge statuisce che *“la custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza”*.

Da tale norma possiamo dedurre che la custodia diligente dell'arma è finalizzata a garantire la sicurezza pubblica.

Questa affermazione è rilevante, perché fa capire come l'onere di portare un'arma non sia solo una questione privata, ma riguarda essenzialmente la sicurezza della collettività.

Il legislatore quando usa il termine *“sicurezza pubblica”* intende la tutela dell'incolumità fisica delle persone e la prevenzione dei reati in generale.

E' palese peraltro che l'arma deve essere custodita non solo quando la si porta, ma anche quando viene depositata presso la propria abitazione.

Pur nella sua evidente chiarezza la suddetta norma, tuttavia non prevede quali siano le modalità con la quali le armi e le munizioni debbono essere custodite, cioè se deve essere tenuta in cassaforte o depositata in un cassetto o altro.

Il legislatore, pertanto, non ha voluto elencare le modalità antifurto da adottare perché dipendono dal contesto ambientale.

Dipende cioè dal luogo in cui si vive, dalla tipologia di casa e dalle persone con cui conviviamo.

Per altro verso l'art. 20 bis prevede che *“chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedito nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni”*.

Ed ancora al secondo comma si statuisce che *“chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcune delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni*.

Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:

a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;

b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria”.

Nella sua apparente chiarezza la predetta norma, come quella precedente, non elenca quali siano le *“cautele necessarie”* da applicare per impedire che la nostra arma diventi un pericolo reale per l'incolumità pubblica.

Si potrebbe dire che il legislatore del 1975 pur regolamentando, o cercando di regolamentare, una materia delicata come quella del controllo e possesso delle armi e munizioni, con volontà *“pilatesca”*, lasci ampi margini di discrezionalità sia ai possessori di armi sia ai giudici che dovranno di volta in volta valutare se vi siano gli estremi per ravvisare il reato di omessa custodia di armi.

Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte statuito in riferimento alla materia che ci occupa fornendoci delle indicazioni necessarie per la corretta custodia delle nostre armi.

A questo punto è necessario applicare la fattispecie normativa precedentemente trattata a noi cacciatori.

E' opinione ormai consolidata che i nostri fucili da caccia debbano essere custoditi presso le nostre abitazioni (o altro luogo in cui abbiamo denunciato il possesso delle

armi) con diligenza e per far ciò molti cacciatori si sono dotati di armadietti di sicurezza blindati.

Tutto ciò è naturalmente corretto, ma non è sufficiente.

Le misure anti impossessamento o anti furto devono essere tali da non permettere a soggetti terzi di appropriarsi “agevolmente” delle nostre armi.

Ciò significa che se le chiavi del nostro armadietto blindato vengono lasciate inserite nella serratura o vicino all’armadio stesso ovvero in luogo accessibile a tutti, in caso di furto o impossessamento del fucile, con ogni probabilità, verremo denunciati per omessa custodia di arma perché abbiamo permesso, nei fatti, al soggetto terzo di appropriarsi del nostro fucile con estrema facilità.

E’ necessario pertanto nascondere in un posto sicuro le chiavi del nostro armadietto portafucili, debitamente chiuso a chiave, specialmente se in casa ci sono minori che molto spesso sono attirati ed incuriositi dalle armi.

Per maggiore zelanteria, consiglieri di chiudere a chiave anche la stanza in cui è presente l’armadietto blindato quando non si è in casa.

I suddetti accorgimenti e consigli, oltre ad essere necessari per ottemperare alle disposizioni di legge precedentemente citate, rappresentano norme di buon senso che ogni cacciatore o possessore di arma dovrebbe regolarmente adottare.

Detto ciò i problemi più gravi si realizzano quando trasportiamo l’arma al di fuori dalla nostra abitazione.

Quante volte ci è capitato di uscire alle prime ore del mattino per recarci sul posto di caccia e , prima di giungerci, ci fermiamo al nostro solito bar per gustarci un buon caffè e per scambiare due chiacchiere con gli altri cacciatori?

Questo piccolo gesto rituale che ognuno di noi sistematicamente compie può nascondere numerose insidie.

Una semplice tazzina di caffè può trasformarsi in un sorso di cicuta!

Cari amici sono decine i casi da me trattati sull’argomento e vi posso assicurare che un semplice caffè, per molti, ha rappresentato una sospensione di anni della propria licenza di caccia.

Molto spesso infatti usciamo dalla nostra automobile lasciando il fucile e le cartucce incustodite, sicuri (non lo siate mai) che in soli cinque minuti, a prima mattina, nulla possa accadere.

Dopo aver bevuto il nostro caffè usciamo dal bar e ci rechiamo tranquillamente verso il nostro veicolo e constatiamo che qualche ceffo ha rotto il vetro del finestrino ed ha rubato fucile e cartucce.

A questo punto celermente denunciemo l'accaduto per furto del fucile e delle carucce e contestualmente ci denunciemo per omessa custodia di arma e munizioni.

A nulla varranno le nostre giustificazioni sull'aver chiuso l'auto a chiave ed essersi allontanato solo per cinque minuti.

A riprova di ciò la Suprema Corte, più volte intervenuta in fattispecie analoghe al caso trattato, con sentenza del 2004 n. 24271, ha statuito che *“non può ritenersi diligente la custodia di due fucili da caccia lasciati in una vettura a porte chiuse”*.

La Cassazione infatti ha ritenuto che lasciare un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata integra, senza dubbio, gli estremi del reato contestato, sussistendo la possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata per violazione dell'obbligo giuridico di usare le necessarie cautele.

Tutto ciò peraltro si aggrava nel caso in cui la zona in cui abbiamo parcheggiato la vettura è un luogo con alto tasso di delinquenza abituale.

E' del tutto evidente pertanto che l'automobile, certamente, non è un luogo sicuro per la custodia delle nostre armi perché si può facilmente rompere un cristallo e accedere all'interno dell'abitacolo.

Ciò detto, quando vi recate a caccia con la vostra automobile e non volete rinunciare al vostro meritato caffè, o lasciate il vostro compagno di caccia nella vettura e vi recate uno per volta nel locale, oppure portatevi con voi l'arma all'interno del bar rigorosamente, **scarica e chiusa in apposita custodia**.

E' evidente, cari amici, che non sia assolutamente il caso di rischiare una denuncia nonché la sospensione o addirittura la revoca del porto d'armi per una nostra semplice disattenzione.

Avv. Luca Cecinati

I POTERI DELLE VIGILANZA VENATORIA VOLONTARIA

Il presente parere tratta uno degli argomenti più dibattuti dai cacciatori italiani. Molte volte, infatti, mi è stata posta la presente domanda: *“ma quali poteri hanno i guardiacaccia?”* e molte volte, purtroppo, ho dovuto denunciare nelle sedi competenti comportamenti illeciti da parte delle guardie volontarie venatorie.

E' per questo che ritengo doveroso tentare di fornire risposta al suddetto quesito ed ai tanti altri che mi sono stati posti dagli amici cacciatori.

A tal proposito è opportuno, preliminarmente, riportare brevi cenni sulla normativa in materia di polizia giudiziaria.

In via generale occorre rilevare che la legislazione italiana prevede:

- a) accertatori con funzioni di polizia giudiziaria;
- b) accertatori privi di funzioni di polizia giudiziaria.

Esaminando il predetto punto a), l'art. 57 c.p.p. statuisce che le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate dai Carabinieri, Polizia di Stato e Penitenziaria, Guardia di Finanza e Guardie Forestali oggi Carabinieri.

I suddetti Corpi dello Stato hanno competenza generale territoriale illimitata, si considerano in servizio permanente e conseguentemente possono esercitare le proprie funzioni anche fuori servizio.

Per quel che concerne il punto b) la legge prevede l'istituzione di corpi con funzioni e compiti amministrativi tra i quali le guardie giurate e le guardie volontarie delle associazioni venatorie o protezionistiche nazionali riconosciute ex art. 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

Va tuttavia rilevato che la nomina delle suddette guardie, così come si evince dall'art. 128 della Carta Costituzionale, spetta alle Regioni o alle Province.

Da ciò si deduce chiaramente che i poteri spettanti alle guardie volontarie venatorie non sono di polizia giudiziaria perché la qualifica di agente di P.G. non può essere conferita da leggi regionali.

In siffatta prospettiva l'art. 27 della legge 157/92 prevede che la vigilanza venatoria è affidata:

- agli agenti alle dipendenze degli enti locali delegati. *“Ad essi è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della legislazione vigente”*;
- alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, le quali per legge del 1907 sono anche agenti di PS;
- **alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali;**
- alle guardie giurate private

E' evidente che la stessa normativa venatoria testé richiamata, non prevede per le guardie volontarie venatorie la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

A riprova di ciò il successivo art. 28 , precisa che solo gli addetti alla vigilanza che siano anche agenti di P.G. possono procedere a sequestro amministrativo o penale.

Senonché la giurisprudenza, pur nella chiarezza della normativa citata, ha cambiato più volte idea commettendo evidenti errori di diritto che hanno reso la fattispecie in esame più complessa di quanto invece è.

Con la sentenza del 2006 n. 6454, la Suprema Corte di Cassazione non ha contribuito certamente ad eliminare i tanti dubbi sui poteri spettanti alle guardie volontarie venatorie.

Gli Ermellini, infatti, statuirono che *“in tema di disciplina della caccia, le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, atteso che la L. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria sulla applicazione della medesima legge, in essi ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di controllo della fauna abbattuta o catturata ed il potere di accertamento dei reati, cui è necessariamente collegato il dovere di acquisire gli elementi probatori e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze”*.

In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro dell'arma e delle cartucce operato nell'esercizio dei poteri assegnati alle guardie volontarie venatorie.

Non v'è chi non veda come la suddetta pronuncia è nata da un'interpretazione del tutto arbitraria e minoritaria della legge venatoria in materia e ciò non ha trovato alcun avvallo o legittimazione dalla giurisprudenza maggioritaria che con ben tre sentenze successive ha ripristinato la legittimità del disposto normativo di cui agli artt. 27 e 28 della legge 157 del 1992.

Nelle sentenze n. 15074 del 2007, n. 13600 del 2008 e n. 14231 del 2008 la Cassazione, infatti, ha asserito che: *“Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale **non rivestono** la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se alle stesse è affidata la vigilanza sulla applicazione della L. n. 157 del 1992 sulla caccia, con la conseguenza che non è loro consentito operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, spettando tale potere, ex art. 28 legge cit., ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria”* .

Con le suddette sentenze si è voluto ribadire che le guardie venatorie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale, non rivestendo al qualifica di agenti di polizia giudiziaria, non possono sostituirsi o fare le veci degli agenti di P.G. previsti dall'art. 28 della legge 157/92.

Per tali ragioni i *“guardiacaccia”*, non avendo i poteri della polizia giudiziaria, possono controllare **solo soggetti che siano in atteggiamento di caccia ed in possesso di armi o arnesi atti alla caccia.**

Le guardie volontarie venatorie possono richiedere ai cacciatori di fornire le proprie generalità, di mostrare (e non di ispezionare) armi o arnesi ovvero la selvaggina in loro possesso e di esibire i documenti per l'esercizio dell'attività venatoria, ma non possono procedere ad alcun perquisizione né sequestro di armi, arnesi o selvaggina.

Essi possono solo redigere verbali di contestazione in cui devono esporre, in caso di infrazione, le circostanze di fatto, ivi compreso le norme che si ritengono violate, e le **eventuali osservazioni** della persona ritenuta responsabile della presunta violazione.

In merito a quest'ultimo aspetto consiglio a tutti i cacciatori, nel caso in cui si ritiene di non aver commesso alcuna infrazione, di far valere le proprie ragioni facendo riportare al verbalizzante le proprie motivazioni in fatto ed in diritto sul verbale e di sincerarsi che ciò avvenga.

Avviene sovente, purtroppo, che i verbali redatti sono privi di qualsivoglia sostegno logico e giuridico a causa della scarsa conoscenza della legislazione venatoria da parte dei verbalizzanti ed è pertanto doveroso far valere le proprie motivazioni con i mezzi che la legge ci fornisce sempre nel massimo rispetto dei ruoli.

Va peraltro rilevato che le guardie volontarie venatorie hanno la facoltà, non l'obbligo, di procedere all'arresto solo in presenza dell'accertamento in flagranza di reati ai sensi dell'art. 383 c.p.p. , ma tale facoltà è concessa, tuttavia, a tutti i cittadini e non solo alle guardie volontarie venatorie.

I reati in cui è previsto l'arresto in flagranza e che possono verificarsi durante i controlli venatori sono (casi rari):

- porto di armi da guerra;
- porto di armi clandestine;
- porto illegale di almeno due armi comuni da sparo.

Alla luce di quanto sin qui esposto pare si debba affermare che solo chi detiene i poteri di polizia giudiziaria può eseguire, di propria iniziativa, ispezioni e perquisizioni e ciò avviene, peraltro, solo in casi ben prestabiliti.

Le guardie volontarie venatorie, viceversa, non avendo i poteri della polizia giudiziaria, posso solo richiedere che gli vengano mostrate armi, arnesi o selvaggina in possesso del controllato senza costringere che quest'ultimo apra contenitori in suo possesso o il bagaglio della macchina.

Avv. Luca Cecinati

RESPONSABILITA' DEL CACCIATORE

Con il presente parere ci occuperemo di un tema molto importante e per far ciò utilizzeremo la sentenza della Corte di Cassazione n. 12948 del 2013 .

La predetta sentenza è davvero interessante perché ci permette di cogliere in maniera chiara le responsabilità del cacciatore durante l'esercizio venatorio.

Quando ci rechiamo a caccia il primo insegnamento da onorare e far onorare è la prudenza.

E' evidente che la nostra amata passione si esercita soprattutto con un'arma da fuoco e non v'è chi non veda come l'arma vada sempre maneggiata con estrema cautela.

Tale semplice norma di buon senso va sempre rispettata perché nessuno deve essere MAI sicuro della propria abilità nel maneggiare le armi.

Gli incidenti purtroppo sono possibili e la giurisprudenza proprio per la peculiarità dell'esercizio venatorio non è particolarmente clemente.

A riprova di ciò ho deciso di affrontare l'argomento che ci occupa richiamando una recente sentenza che affronta in maniera chiara ed esaustiva quanto affermato precedentemente.

Un cacciatore di Cagliari è stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo perché durante una battuta di caccia inavvertitamente ha colpito un suo compagno di caccia con un colpo di fucile ferendolo mortalmente.

Avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore, il cacciatore imputato ha proposto ricorso per Cassazione al fine di evidenziare l'imprevedibilità della condotta perpetrata.

Infatti il ricorrente si duole che la Corte territoriale di Cagliari, pur giudicando imprudente la condotta tenuta dalla vittima in occasione dell'incidente ne abbia escluso l'imprevedibilità ritenendo sussistente il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento mortale.

Tuttavia la Cassazione in maniera incontrovertibile ha dichiarato il ricorso presentato dall'imputato infondato per i seguenti motivi.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tra i doveri del cacciatore che partecipi con altri a una battuta di caccia rientra l'obbligo di controllare gli spostamenti dei compagni, prima di sparare all'indirizzo di animali.

Da tanto deriva che non costituisce fatto imprevedibile l'improvviso spostamento di un cacciatore, poiché è caratteristica dell'attività venatoria di gruppo rendere possibili spostamenti, più o meno accentuati, dei partecipanti e quindi situazioni di pericolo per la loro incolumità (Cass., Sez. 4, n. 101/1985, Rv. 171536; Cass., Sez. 4, n. 7029/1982, Rv. 154660).

La Corte inoltre ribadisce che deve ritenersi senz'altro illegittimo, poiché inaccettabilmente pericoloso, anche nel corso dell'attività di caccia, l'esercizio di attività di fuoco "alla cieca", e cioè contro bersaglio non bene individuato (Cass., Sez. 4, n. 3165/1976, Rv. 135393), costituendo un preciso obbligo del cacciatore quello di tenere sempre conto delle specifiche peculiarità di tempo e di luogo, nonché della probabile "rosa" del tiro, stante il carattere gravemente imprudente dell'esplosione di un colpo ad altezza-uomo, senza accertarsi della sicura assenza di persone nella zona di destinazione (cfr. Cass., Sez. 4, n. 8361/1981, Rv. 150242; Cass., Sez. 4, n. 9942/1980, Rv. 146104).

Deve pertanto ritenersi rivestito di carattere essenziale il dovere del cacciatore, prima di sparare, di accertarsi in modo scrupoloso che sulla traiettoria del colpo non si trovino altre persone.

Tale dovere, peraltro, deve assumersi in termini di particolare rigore allorché il colpo di fucile viene diretto verso una zona "cieca", quale può essere quella coperta da fitta vegetazione (Cass., Sez. 4, n. 2213/1981, Rv. 148042).

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha evidenziato come l'imputato abbia esploso il colpo d'arma da fuoco che attinse la vittima durante la battuta di caccia, senza accertarsi in modo scrupoloso che sulla traiettoria percorsa dal proiettile esploso non vi fosse alcuna persona potenzialmente raggiungibile, ponendo pertanto in essere per propria colpa (benché concorrente con quella della vittima) una situazione di gravissimo pericolo per l'incolumità dei compagni di caccia.

L'imputato peraltro nel proprio ricorso ha sottolineato che la vittima non ha indossato indumenti cromatici specifici che avrebbero potuto evitare il tragico evento.

Senonchè gli Ermellini hanno statuito che *“deve ritenersi del tutto privo di rilievo il motivo di ricorso illustrato dall'imputato con riguardo alle caratteristiche cromatiche*

degli indumenti indossati dalla persona offesa nel corso della battuta di caccia, essendo aliunde emersa la grave sottrazione dell'imputato agli obblighi cautelari sullo stesso incombenti ai fini del regolare e sicuro svolgimento dell'attività venatoria in corso, avendo potuto, l'eventuale utilizzazione di vesti mimetiche, da parte della vittima, indurre al più il dubbio sulla natura della figura in movimento, ma non già alcuna sicura certezza sulla natura non umana del bersaglio.”

La sentenza testè citata, pertanto, riprende ormai integralmente un concetto giurisprudenziale ormai univoco richiamato appunto in numerose sentenze: tra i doveri del cacciatore rientra l'obbligo di controllare gli spostamenti dei compagni prima di sparare all'indirizzo di animali.

Pertanto non può invocarsi l'imprevedibilità nel caso di improvviso spostamento di un cacciatore poiché caratteristica dell'attività venatoria di gruppo è rendere possibili spostamenti più o meno accentuati dei partecipanti e quindi situazioni tali di pericolo per la loro incolumità.

Avv. Luca Cecinati

LA TABELLAZIONE DELLE AREE PROTETTE

La tabellazione delle aree protette ha sempre rappresentato un grave problema per i cacciatori italiani soprattutto per le norme legislative che non sempre sono di facile applicazione e comprensione.

Spesso, infatti, i cacciatori sono stati oggetto di pesanti sanzioni per aver esercitato l'esercizio venatorio in aree protette.

A volte, però, è capitato che tali sanzioni siano state annullate nelle sedi competenti perché illegittime.

A tal fine è necessario fare luce sugli aspetti più controversi della normativa in materia di tabellazione dei parchi nazionali e regionali.

E' necessario, preliminarmente, iniziare dall'esame dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

La suddetta norma al punto 9 prevede che *“Ogni zona (protetta) dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona”*.

Dall'analisi della norma è evidente che il legislatore ha previsto come delimitazione delle aree protette le tabelle perimetrali necessarie per circoscrivere parchi o riserve naturali.

Senonché la giurisprudenza in numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione (Sez. III, del 20.06.2007 n. 32021; Sez. III del 26.01.2005 n. 5489; Sez. III del 10.04.2003 n. 24786; Sez. III del 09.03.1998 n. 4756) ha previsto che ai parchi nazionali non si applica il disposto di cui all'art. 10 della legge 157/1992 e conseguentemente i parchi nazionali non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria.

E' evidente che la giurisprudenza ha operato una vistosa deroga alla normativa in materia di perimetrazione delle aree protette prevista dalla legge 157/1992.

Ciò è stato possibile perché la Corte ha ritenuto che i parchi nazionali, così come statuito dalla legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette), sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche

necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Questa regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale e derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i "parchi nazionali" ex *lege* n. 394 del 1991.

Non vi è dubbio, allora, che il principio statuito dalla giurisprudenza per i parchi nazionali non debba necessariamente valere per le altre aree protette.

Per quel che concerne i parchi regionali, infatti, è competenza della potestà legislativa regionale dettare le norme che stabiliscano competenze, procedure, presupposti e requisiti per l'istituzione di parchi, riserve o oasi di protezione e rifugio.

Da ciò si deduce che ogni singola regione, nell'istituire un parco regionale, può statuire liberamente che la perimetrazione dello stesso debba avvenire con le stesse regole derogatorie previste per i parchi nazionali o invece ritenere necessarie le tabelle in ossequio al disposto di cui all'art. 10 della legge 157 del 1992.

A riprova di ciò la giurisprudenza ha chiarito che *"i divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini."*(Sez. III del 10.12.2009 n. 1989).

Gli Ermellini con la predetta sentenza hanno accolto il ricorso presentato da un cacciatore a cui era stato contestato il reato di cui agli artt. 21, comma 1, lett. b), e 30, comma 1, lett. d), della legge 157/1992.

Il cacciatore, infatti, proponeva ricorso per cassazione deducendo che il parco regionale in cui ha esercitato l'attività venatoria non era stato tabellato così come previsto dalla legge regionale (Puglia) 18/2005 in cui si prevede che i confini del parco devono essere resi visibili mediante apposita tabellazione.

Nel caso di specie la Regione Puglia con legge 18/2005 istitutiva del parco regionale (Terra delle Gravine) dispone che *"i confini del parco saranno resi visibili mediante apposita tabellazione realizzata dall'Ente di gestione con fondi propri e trasferiti dalla Regione Puglia"*.

Da ciò si deduce chiaramente che la tabellazione del ridetto parco regionale è condizione necessaria per l'operatività del parco stesso e conseguentemente nessun reato può ascriversi al cacciatore ricorrente.

In siffatta prospettiva un'altra sentenza della Corte ha precedentemente affermato che *“ in tema di aree protette regionali,- Regione Sicilia - non è sufficiente la emanazione del decreto regionale e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Regionale, ma è necessario la delimitazione della zona con le previste tabellazioni”*.

Alla luce di quanto sin qui sostenuto pare si debba affermare che l'obbligo di tabellare ogni zona protetta in ossequio al disposto di cui all'art. 10 della legge 157/92 può essere derogata esclusivamente per i parchi nazionali e per i parchi regionali unicamente nell'ipotesi in cui la legge regionale istitutiva del parco regionale richiami la normativa dei parchi nazionali prevista dalla legge n. 394 del 1991.

In tutte le altre ipotesi la legge di riferimento è quella prevista dall'art. 10 della legge 11 febbraio 1997 n. 157 punto 9 già precedentemente richiamata.

Ne consegue, pertanto, che se la legge regionale prevede l'obbligo delle tabelle per delimitare i perimetri del parco e tale obbligo non venga rispettato dagli organi competenti, al cacciatore non possono essere contestati i reati all'uopo previsti dalla legge 157/1992.

Avv. Luca Cecinati

TAGLIARE LE CANNE DEL FUCILE DA CACCIA E' LEGALE?

Nel corso della mia attività a difesa della caccia e del cacciatore, sovente si ricevono dei quesiti a cui è molto difficile rispondere con precisione. Ciò è dovuto principalmente alle numerose lacune presenti nei testi normativi in nostro possesso che, purtroppo, non chiariscono compiutamente alcune problematiche in materia di caccia o armi.

Una di queste, senza dubbio, riguarda la modifica delle canne dei nostri fucili. La domanda che mi viene spesso posta è la seguente: "si possono tagliare le canne del proprio fucile senza mandarle al Banco Nazionale di Prova?".

Questa è una domanda molto insidiosa anche per chi, come me, è costantemente aggiornato sulla normativa in materia. Alla domanda suddetta, infatti, non si può rispondere con precisione perché è la legge stessa che non ci fornisce una risposta adeguata.

Detto ciò, da amante e studioso del diritto, voglio addentrarmi insieme a voi ad esaminare questo interessante argomento.

Preliminarmente mi corre l'obbligo di sottolineare, al fine di non generare equivoci o fraintendimenti, che il presente parere è frutto esclusivamente di una personale interpretazione sulla normativa in esame, non è avallato da alcuna norma di legge e pertanto non rappresenta una verità assoluta.

Premesso ciò passiamo all'analisi della normativa in esame riguardante la modifica del nostro fucile da caccia.

L'art. 3 della Legge 110/1975 statuisce che "chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 309 a € 2.065".

Applicando asetticamente la norma in esame si potrebbe sostenere che il legislatore abbia voluto escludere la possibilità per chiunque di modificare un'arma e conseguentemente anche per il cacciatore se non previa spedizione al Banco di Prova.

Tuttavia le norme di legge vanno interpretate ed anche, ove possibile, storicizzate tenendo presente il contesto socio-politico in cui sono nate.

Va rilevato, infatti, che prima della suddetta legge era del tutto lecito il taglio delle canne dei fucili da caccia e peraltro era molto in uso specialmente nel meridione d'Italia.

Era prassi consolidata effettuare drastici accorciamenti dei fucili da parte dei pastori che per difendere il proprio gregge dai predatori avevano bisogno di armi poco ingombranti da poter trasportare agevolmente e comodamente durante i propri spostamenti.

Senonché tale prassi è stata perpetrata anche dai criminali che, naturalmente, con un arma più maneggevole potevano nascondere od occultare la stessa sotto abiti o piccoli involucri.

La "lupara" è un esempio tipico di queste armi modificate ed è diventata purtroppo famosa per essere l'arma tipica della mafia nel corso dei primi decenni del secolo scorso.

Nel corso degli anni la pratica di modificare brutalmente l'arma lunga è stata applicata in tutta la penisola e sovente vi sono stati furti e rapine commessi con tali fucili detti "a canne mozze".

Il legislatore, pertanto, al fine di impedire che i fucili da caccia diventassero "lupare", decise di intervenire emanando la legge che ci occupa.

Le modifiche operate sui fucili per farle diventare "lupare" o fucili "a canne mozze", però, non consisteva in un piccolo taglio della canna, ma in un drastico accorciamento non solo dei tubi ma anche del calcio.

E' evidente infatti che per poter occultare un fucile è necessario ridurlo decisamente e per far ciò bisogna apportare modifiche consistenti.

Nel nostro caso, invece, parliamo di piccoli tagli della canna che possono variare dai tre ai dieci centimetri al massimo.

La maggior parte dei cacciatori e degli esperti del settore prevedono che anche il taglio minimo comporta il necessario invio della canna al Banco Nazionale di Prova per testarla nuovamente.

Secondo l'interpretazione maggioritaria, infatti, la predetta norma prevede che tagliare la canna implica un'alterazione della dimensione e pertanto l'asportazione

seppur minima della canna, senza invio al Banco di Prova, configura il reato di cui all'art. 3 Legge 110/1975.

Tale motivazione, sebbene corretta e apparentemente logica, non mi convince completamente. Va rilevato, infatti, che la norma in esame dispone che l'alterazione dell'arma deve essere finalizzata ad aumentare la potenzialità di offesa ovvero a rendere più agevole il porto, l'uso o l'occultamento.

A questo punto è legittimo chiedersi se il taglio di pochi centimetri della canna di un fucile renda lo stesso più potente e ne consenta un trasporto più agevole. E' ormai opinione consolidata da parte degli esperti balistici e di armi in generale che tagliare di qualche centimetro la canna di un fucile da caccia elimina la strozzatura presente sulla stessa e conseguentemente rende il fucile meno potente.

La canna strozzata, infatti, consente al fucile di raggiungere distanze sicuramente più lunghe rispetto ad una canna cilindrica. Ne consegue che il fucile con la canna tagliata non acquista più potenza anzi ne perde notevolmente.

Per quel che concerne il porto, l'uso, o l'occultamento più agevole dell'arma, non v'è chi non veda come il taglio di pochi centimetri non possa in alcun modo concretizzare la predetta condotta illecita. Un fucile da caccia pur modificato di pochi centimetri rimane sempre un fucile da caccia che sicuramente non può essere occultato.

A riprova di ciò come tutti sappiamo ogni azienda armiera mette a disposizione dei propri clienti varie dimensioni di canna e le più comuni sono la cm. 76, la cm. 71, la cm. 66, la cm. 61.

Supponiamo che un cacciatore possessore di una canna cm. 71 decida di tagliarla per portarla a cm. 61. Ma perché a quel cacciatore bisogna contestargli la fattispecie criminosa di cui all'art. 3 della legge 110/1995 se la stessa ditta armiera fornisce una canna di tale dimensione?

Molti potrebbero replicarmi che sulle canne è presente il peso delle stesse ed una modifica, anche minima, comporterebbe necessariamente una variazione del peso stesso.

Tale affermazione è sicuramente legittima, ma è necessario chiarire che il marciare il peso sulla canna non deriva da alcun obbligo giuridico imposto alle aziende armiere, ma è una tradizione da sempre in uso tra le fabbriche costruttrici ed inoltre non vi è alcun registro in cui è catalogato il peso delle canne dei fucili da caccia.

Il legislatore stesso, infatti, nella Legge 110/1975 ha previsto una sostanziale difformità di normativa tra le armi da caccia a canne lisce e tutte le altre armi.

L'art. 7 della suddetta legge chiarisce che tutte le armi da fuoco "... con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia..." sono soggette all'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Tale iscrizione comporta l'assegnazione di un numero di catalogo e l'annotazione di tutte le caratteristiche dell'arma tra cui anche la lunghezza della canna.

Da ciò si evince che per le armi da caccia (ad anima liscia, ndr) il legislatore, non prevedendo la catalogazione, abbia dato più libertà alle ditte di armi da caccia di poter fabbricare e commerciare più liberamente i propri prodotti.

Giova peraltro evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione non è mai intervenuta nella fattispecie in esame e conseguentemente non vi sono sentenze che possano avvalorare le varie tesi a confronto.

Atteso ciò pare si possa affermare che la volontà del legislatore del 1975 era quella di vietare la modifica delle armi per uso criminale per far fronte alla dilagante consuetudine di rendere i fucili degli strumenti di morte e non sicuramente quello di contrastare l'uso legittimo dell'arma da parte del cacciatore.

In conclusione, ribadendo che il presente parere è frutto di una interpretazione personale sulla normativa esaminata, invito tutti gli amici cacciatori ad evitare di tagliare le canne ai propri fucili perché una bella doppietta dotata di canne lunghe non va snaturata o modificata perché perderebbe la propria autenticità e bellezza.

Avv. Luca Cecinati